



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AUA – AUTORIZZAZIONE UNICA IMPIANTI RIFIUTI ART. 208

TAR Sicilia, sez. II, 21 Agosto 2024, n. 2898: AUA e autorizzazione unica impianti rifiuti ex art. 208 Dlgs 152/06 – poteri e condizioni per la revoca

Il TAR della Sicilia accoglie il ricorso di una ditta dedita ad attività estrattive (cava) e di recupero rifiuti contro un provvedimento di revoca dell'AUA emesso dal Comune (SUAP), previa revoca della determina provinciale di adozione dell'AUA.

Nulla dice la sentenza in merito alla competenza sulla revoca, ma significativa è l'espressa estensione dei poteri di diffida/sospensione/revoca – che sono poteri di natura sanzionatoria, non applicabili in via analogica - direttamente dall'art. 208 del DLgs 152/2006 alla comunicazione per il recupero di rifiuti in forma semplificata, se non addirittura, in senso ancor più ampio, alle "procedure semplificate" di rilascio dell'AUA: *"Tanto premesso in ordine allo svolgimento del procedimento, il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 208, comma 13, decreto legislativo n. 152/2006 (disciplina relativa all'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, da ritenersi applicabile, per quanto non diversamente disposto ed in quanto compatibile, alle procedure semplificate di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013), "in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;... c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente"*.

Il TAR siciliano, quindi, non solo ammette la revoca con riferimento alle procedure semplificate per il recupero di rifiuti (artt. 214-216 del Dlgs 152/06), ma la ammette anche per l'AUA nel suo complesso, senza considerare che il sistema non conosce la revoca dell'AUA, cioè dell'autorizzazione unica ambientale nella quale confluiscono i provvedimenti autorizzativi elencati all'art. 3 del DPR 59/2013: i singoli titoli, infatti, sono raccolti nell'AUA, ma mantengono la loro autonomia e specificità, con la conseguenza che il loro rispetto deve essere controllato dalla specifica amministrazione che li ha rilasciati, con poteri sanzionatori e di diffida/sospensione/revoca che derivano dalle norme di settore che li riguardano e che non possono essere applicati in via analogica.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ct&nrg=202201072&nomeFile=202402898_01.html&subDir=Provvedimenti